LOTTOMINIMO

Crédit Agricole FriulAdria

Caratteristiche

Emittente Codice ISIN Divisa di denominazione Crédit Agricole FriulAdria S.p.A.

IT0001298048

EURO

Descrizione generale

La presente scheda informativa è redatta al fine di riassumere le principali caratteristiche e i principali rischi delle azioni ordinarie emesse da Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. ("Azioni"). Il documento riporta le informazioni ritenute più rilevanti per la comprensione dello strumento finanziario, utili all'investitore per effettuare scelte consapevoli di investimento e non costituisce, né può essere considerato in alcun modo, un'offerta al pubblico o sollecitazione ad acquistare o vendere Azioni, né una raccomandazione all'acquisto delle Azioni stesse

Crédit Agricole Friul Adria S.p.A. è una società costituita in forma di società per azioni iscritta al Registro delle Imprese di Pordenone. La Banca è stata costituita, nell'attuale forma societaria, il 24 luglio 1998. Faparte del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, ove è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole Italia S.p.A., a sua volta controllata da Crédit Agricole S.A.. L'Emittente è controllata per una quota pari all'80,93% del capitale sociale da Crédit Agricole Italia S.p.A..

Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. è presente nell'Elenco emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi della normativa CONSOB (www.consob.it).

Crédit Agricole Friul Adria S.p.A. ha sede in Pordenone, Piazza XX Settembre n. 2.

Capitale sociale: Euro 120.689.285,00, interamente versato.

Numero azioni al 31.12.2019: 24.137.857.

Ultimo bilancio approvato: esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019.

Data di approvazione: 17 Marzo 2020.

Società di revisione: EYS.p.A..

Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione Registro delle Imprese di Pordenone: 01369030935.

Numero iscrizione Albo delle Banche: 5391 Codice ABI 5336.

Non vi sono stati, fino alla data di redazione del presente documento, deterioramenti della solvibilità aziendale dopo la chiusura dell'ultimo bilancio.

Rating

Il Gruppo Crédit Agricole

Tabella riassuntiva del rating del Gruppo Crédit Agricole

	Short-term	Long-term	Outlook	Aggiornato
Moody's	P-2	Baa1	Stable	24/09/2019

Conflitti di Interesse

La Banca è emittente dello strumento finanziario oggetto dell'operazione

Smobilizzo

Il titolare di Azioni che intenda offrire in vendita una parte o la totalità delle Azioni possedute deve impartire un ordine di vendita indirizzato al Mercato Hi-Mtf OD. Le regole di funzionamento del Mercato Hi-Mtf OD, nonché le modalità e le condizioni di svolgimento delle negoziazioni sul Mercato Hi-Mtf OD, sono contenute nel regolamento del Mercato di volta in volta vigente, disponibile sul sito www.himtf.com.

Tipologie di rischio

Siriportano in calce gli indicatori di rischio riferiti esclusivamente ai rischi propri dello strumento oggetto di stima

Rischio di Prezzo Rischio di Mercato Rischio di Liquidabilità Rischio di Bail-In

Si riportano in calce gli indicatori di rischio riferiti esclusivamente ai rischi dello strumento la cui valutazione è effettuata giornalmente. Dati aggiornati al 09-07-2020

-Rischio mercato

Minimo Basso Medio Alto Massimo

Tempo minimo di detenzione

12 mesi 1-3 anni 3-7 anni > 7 anni

Complessità

Minima Bassa Media Medio-alta Alta Massima (Classe 1) (Classe 2) (Classe 3) (Classe 4) (Classe 5) (Classe 6)

Fattori di rischio

a) Fattori di rischio relativi all'Emittente

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Emittente potrà essere esposto ad una serie di rischi caratteristici del settore bancario. Acquistando azioni emesse dall'Emittente, gli investitori diventano soci, con apporto di capitale di rischio. In tal senso, gli investitori sono soggetti al rischio che l'Emittente non riesca ad adempiere alle proprie obbligazioni connesse agli strumenti finanziari emessi nel caso in cui si deteriorassero le sue condizioni economiche e finanziarie.

b) Fattori di rischio relativi alle Azioni

Fattori di rischio generici e specifici del titolo azionario. In generale l'investimento in un titolo azionario espone l'investitore ai seguenti due rischi: rischio generico (o sistematico) e rischio specifico. Il rischio generico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale racchiude tra l'altro fattori quali la politica economica di un governo, l'inflazione, la svalutazione, la variazione dei tassi d'interesse e le condizioni socio-politiche in generale.

Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente: é fondamentale valutare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano, considerando che il prezzo dei titoli di capitale tende a riflettere le aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. In linea generale, tenuto conto della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, le azioni Banca Popolare FriulAdria possono essere considerati prodotti illiquidi, in quanto determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un tasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.

Il rischio di liquidità dei titoli è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l'investitore di vendere prontamente le azioni. La possibilità per gli investitori di rivendere le azioni dipenderà dall'esistenza di una controparte disposta ad acquistare le stesse. In relazione a quanto precede, le azioni possono presentare quindi problemi di liquidità tali da rendere difficoltoso o non conveniente per

l'azionista rivenderle sul mercato. L'investitore potrebbe trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento.

Pertanto, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, l'investitore deve avere ben presente che l'orizzonte temporale delle azioni deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità.

c) Fattori di rischio - altre considerazioni

Le azioni presentano elementi di rischio che gli investitori devono considerare nel decidere se investire nelle stesse. Gli investitori, pertanto, sono invitati ad effettuare un investimento in tali strumenti finanziari solo qualora abbiano compreso la loro natura e il grado di rischio sotteso. Nel prendere una decisione di investimento gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, ai settori di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari proposti.

Siconsideri che, in generale, l'investimento in azioni non è adatto alla generalità degli investitori. Ènecessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che esse comportano. Tutti gli oneri fiscali presenti o futuri che si applicano alle azioni sono a esclusivo carico dell'investitore. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione della presente scheda prodotto rimanga invariato, con effetto pregiudizievole sul rendimento atteso dell'investitore. In relazione a tutto quanto sopra il cliente deve quindi valutare l'adeguatezza dell'operazione di acquisto, con riguardo alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento, valutando tutte le tipologie di rischio, comprese, tra l'altro, il rischio emittente e il rischio di liquidità. L'investitore deve considerare che la Banca Popolare FriulAdria è in conflitto di interesse, in quanto Emittente il titolo di che trattasi nonché per il fatto di porsi quale contropartita diretta con l'investitore nell'attività di negoziazione.

Le azioni dell'Emittente sono emesse in Italia.

In caso di controversie il Foro competente sarà quello di Pordenone, salvo che l'investitore rivesta la qualità di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1) lett. a) del D. Los 6/9/2005 n. 206.

Costi a carico del Cliente

Importo dei costi a carico del Cliente per un investimento ipotetico di 10.000,00€	€	%
Spese una tantum	€76,00	0,76%
Incentivi una tantum	€0,00	0,00%
Spese ricorrenti annuali	€0,00	0,00%
Incentivi ricorrenti annuali	€0,00	0,00%

La tabella riporta i costi massimi relativi alla prestazione del servizio di investimento e al prodotto finanziario, parametrati ad un investimento esemplificativo di 10.000,00 €; i costi effettivi applicati sulle singole operazioni sono indicati nel modulo di raccomandazione o di ordine (in assenza di prestazione del servizio di consulenza da parte della banca). I costi indicati in tabella sono forniti dagli Emittenti/Gestori dei servizi/strumenti finanziari.

Le spese indicate in tabella non comprendono quelle relative ai servizi accessori prestati dalla banca quali quello di custodia e amministrazione titoli, nonché gli oneri fiscali tempo per tempo applicabili.

Costi cumulati nel tempo e relativo impatto sul rendimento

Costi cumulati nel tempo e relativo impatto sul rendimento dello strumento finanziario nell'ipotesi di investimento esemplificativo di 10.000,00€ e di detenzione dello strumento per orizzonti temporali differenti.	Disinvestimento dopo 1 anno	Disinvestimento dopo 3 anni	Disinvestimento dopo 5 anni
Spese e incentivi una tantum (€)	€ 154,00	€ 154,00	€ 154,00
Spese e incentivi ricorrenti annuali (€)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi totali a carico del Cliente (€)	€ 154,00	€ 154,00	€ 154,00
Impatto dei costi totali sul rendimento (€)	€ 152,84	€ 152,84	€ 152,84
Impatto dei costi totali sul rendimento (%)	1,53%	0,51%	0,31%

La tabella riporta la stima del cumulo dei costi a carico del Cliente ipotizzando differenti durate dell'investimento nonché il relativo impatto sul rendimento dello strumento.

L'impatto dei costi sul rendimento è calcolato considerando la presumibile evoluzione del valore dello strumento e dei flussi di

pagamento dallo stesso generati, al lordo e al netto dei costi, per ciascun orizzonte temporale considerato. L'impatto dei costi è la differenza tra il valore dello strumento al lordo dei costi e il valore al netto dei costi.

In particolare, per la stima del rendimento, sono tenuti a riferimento i seguenti criteri:

- Per gli strumenti obbligazionari (obbligazioni non strutturate): si ipotizza un rendimento al lordo dei costi pari al rendimento totale dello strumento al momento della scadenza, per ciascun orizzonte temporale (non considerando quindi la probabilità di default dell'emittente):
- Per,gli OICR (Fondi, Sicav, ETF, ETC, ETN), per le **Gestioni di Portafogli** e per i **Prodotti finanziari d'investimento assicurativi**: le valutazioni vengono effettuate tenendo a riferimento il c.d. "scenario moderato", corrispondente al valore mediano stimato a partire dalla volatilità del prodotto;
- Per titoli azionari e altri strumenti: al fine delle valutazioni, si ipotizza un rendimento convenzionale pari a 0,00% (al lordo dei costi) in tutti gli orizzonti temporali considerati.

Tali rendimenti ipotetici sono utilizzati al solo fine di elaborare gli scenari, non riflettono le valutazioni della Banca in ordine al risultato dell'investimento e non costituiscono garanzia sull'esito di quest'ultimo.

I costi utilizzati per il calcolo degli impatti indicati in tabella sono forniti dagli Emittenti/Gestori degli strumenti/servizi finanziari.

Disclaimer e glossario

La presente scheda costituisce adempimento informativo in capo all'intermediario nei confronti degli investitori sia attuali che potenziali. In particolare contiene le informazioni ritenute più rilevanti per le comprensione dello strumento finanziario, quanto alle caratteristiche dello stesso e ai relativi rischi. Per una conoscenza più dettagliata e approfondita dello Strumento Finanziario verificare la documentazione ufficiale predisposta dall'emittente, ove disponibile. Gli indicatori di rischio dello strumento finanziario sono aggiornati quotidianamente.

Voci di glossario:

- Spese una tantum: sono i costi addebitati al Cliente all'atto dell'investimento (es. commissioni di intermediazione, commissioni di sottoscrizione) o del disinvestimento (es. penali di uscita) connessi al prodotto finanziario e alla prestazione di un servizio di investimento da parte della banca
- **Spese ricorrenti annuali**: sono i costi (espressi su base annua) addebitati al Cliente a titolo di compenso dall'impresa di investimento per il servizio di investimento erogato dalla banca o di mantenimento del prodotto finanziario.
- Incentivi sono i costi addebitati al Cliente e retrocessi dalle imprese che li percepiscono (tra i quali emittenti e gestori dei prodotti finanziari) alla banca, una tantum o su base periodica, per l'attività di distribuzione del prodotto finanziario e che vengono utilizzati dalla banca per migliorare il livello di servizio svolto nei confronti del Cliente.

Oltre agli incentivi monetari riportati nella presente scheda, la Banca può percepire da imprese terze ulteriori benefici non monetari di minore entità quali, in via esemplificativa, documentazione informativa su prodotti finanziari o servizi d'investimento, partecipazione a convegni, seminari o altri eventi informativi attinenti a prodotti o servizi d'investimento.

Fattori caratteristici per l'analisi del rischio derivante dalla negoziazione degli strumenti finanziari:

- la divisa: uno strumento finanziario denominato in una divisa diversa dall' Euro è condizionato dalla volatilità del cambio
- la volatilità: rappresenta la variazione dei prezzi nel tempo in funzione delle condizioni economiche e finanziarie di mercato
- la durata: l'operazione assume una maggiore rischiosità quanto più elevata è la sua durata
- la liquidità: individua la velocità di negoziabilità di ogni strumento finanziario; a parità di altre condizioni una più elevata liquidità comporta un minor rischio, al contrario una minor liquidità comporta maggior rischio
- la curva dei tassi di interesse: dipende dalle aspettative di mercato e consiste nel legame strutturale tra i tassi e le relative

scadenze

- il rischio di credito dell'emittente: rappresenta il rischio che l'emittente sia insolvente e non rispetti i propri impegni finanziari: un elevato rischio di credito comporta un elevato rendimento
- il tempo minimo di detenzione (TMD o Holding period): tempo necessario ad assorbire ragionevolmente i costi di ingresso.
 - di uscita e, in generale, i costi legati alla gestione della posizione
- il rischio mercato: esprime la possibile diminuzione di valore dello strumento finanziario per effetto di variazioni sfavorevoli nell'andamento del prezzo di mercato del titolo stesso
- la complessità: definisce quanto è articolata la struttura dello strumento finanziario

I fattori caratteristici per l'analisi del rischio sono misurati con il CVAR che indica la perdita potenziale di una posizione di investimento in un certo orizzonte temporale (1 giorno) con un certo livello di confidenza.

Sezione descrittiva

INFORMATIVA AI SENSI DELLA COMUNICAZIONE CONSOB N. 0090430 DEL 24 NOVEMBRE 2015 AVENTE AD OGGETTO I DECRETI LEGISLATIVI NN. 180 E 181 DEL 16 NOVEMBRE 2015 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2014/59/UE

Il 12 giugno 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, di seguito la "Direttiva BRRD"), individuando i poteri e gli strumenti che le autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "Resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto ovvero di rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

L'entrata in vigore della Direttiva BRRD era prevista il 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in" per le quali era stata prevista la possibilità per ogni Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2016. Si segnala che si è concluso il processo di recepimento a livello nazionale della Direttiva BRRD. In particolare, in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 (il Decreto 180) e n. 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva BRRD, i quali sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi

prima della suddetta data.

Nel dettaglio, tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il citato strumento del "bailin" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento, del valore nominale, nonché di conversione dei titoli di debito o altre passività in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Pertanto, con l'applicazione del "bailin", i portatori degli strumenti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza della banca.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare i titoli di debito o altre passività e modificare la scadenza di tali strumenti, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:
- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common Equity Tier 1);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).
- 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail—in" riguarderà prima le obbligazioni contrattuali senior (compresi i depositi ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese) e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di €100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie degli emittenti. Inoltre si segnala che dal 1° gennaio 2019, tutti i depositi che eccedono l'importo di €100.000, non detenuti da persone fisiche o piccole medie imprese, saranno preferiti rispetto alle obbligazioni contrattuali senior.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a €100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del Decreto 180 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del Decreto 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii)cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra la banca ed i portatori (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la banca, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di questi ultimi ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con consequente possibile rimodulazione del rischio di credito per i portatori.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "bail-in", l'Autorità potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "bail –in" (art. 49 comma 2 Decreto 180), in particolare allorché:

- a)non è possibile sottoporre a "bail-in" tale passività entro un tempo ragionevole;
- b)l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati:
- c) l'applicazione dello strumento del "bail-in" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "bail-in".

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "bail-in" di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "bail-in" mediante la loro riduzione o conversione in capitale. In tale scenario, la salvaguardia prevista dall'articolo 75 della Direttiva BRRD non potrebbe assicurare alcuna protezione dato che tale norma è volta esclusivamente a fornire una compensazione per le perdite subite dai creditori limitatamente alla parte che eccede le perdite che avrebbero subito nel contesto di una liquidazione attivata con procedura ordinaria di insolvenza.

Gli investitori sono, pertanto, invitati a valutare i rischi che le disposizioni di recepimento della Direttiva BRRD possono avere sul proprio investimento.

Quanto sopra riportato è una descrizione generale delle disposizioni della Direttiva BRRD come recepita dalla normativa italiana e, come tale, non costituisce una descrizione puntuale di tutte le norme previste dalla relativa disciplina né di tutti i possibili rischi per i sottoscrittori delle Obbligazioni.

I sottoscrittori delle Obbligazioni sono pertanto invitati ad approfondire la conoscenza del quadro normativo relativo alla Direttiva BRRD e a valutarne i rischi anche mediante la consultazione del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione, come di volta in volta modificati ed integrati dai relativi supplementi, della Nota di Sintesi relativa alla specifica emissione e delle Condizioni Definitive nonché di tutta la documentazione e l'informativa consegnata dall'intermediario nello svolgimento del servizio di investimento o accessorio.